

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 24 DEL 14/11/2025

AI PRODUTTORI INTERESSATI

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA (C.A.A.)

Al RTI Leonardo Spa

Lotto 3 - Servizi IT per la gestione ed
evoluzione del sistema informativo SIAN
cybersecurity@pec.leonardocompany.com

Al RTI Agriconsulting S.p.A.

Lotto 2 – Servizi di sviluppo e gestione del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)
agricosulting@pec.agricosulting.it

Oggetto: Campagna 2025 – Domanda Unificata, Interventi Aiuti diretti e Sviluppo Rurale programmazione 2023-2027 – Domande a superficie dello sviluppo rurale programmazione 2014-2022. Controlli tramite sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System – AMS) di cui all’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116.

INDICE

1	PREMESSA	7
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	7
2.1	Base giuridica Unionale	7
2.2	Documenti di lavoro	7
2.3	Base giuridica Nazionale	8
3	IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI – AMS	9
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	12
5	LA PROCEDURA DI CONTROLLO AMS E LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA DICHIARATIVA	17
6	SISTEMA DEI COLORI	19
6.1	Sistema dei colori - Attribuzione della bandierina	19
6.1.1	Bandierina di colore verde	20
6.1.2	Bandierina di colore rosso	21
6.1.3	Bandierina di colore bianco	21
6.1.4	Bandierina di colore giallo	21
7	Monitoraggio del rischio di abbandono delle superfici a prato permanente/pascolo e a seminativo	22
7.1	Definizione di seminativi e Pascoli	22
7.2	Manutenzione e abbandono della superfice agricola – Seminativi e prati permanenti/pascoli	23
7.3	La verifica del rischio dell’abbandono tramite il monitoraggio satellitare	23
7.3.1	Marker rischio abbandoni – superfici a seminativo e a prati permanenti/pascoli	24
7.4	Criteri di “rischio di abbandono” e restituzione degli esiti	25
7.4.1	Esiti marker per le superfici a seminativi	25
7.4.2	Esiti marker per le superfici a prati permanenti/pascoli	26
	<i>Documento pubblico</i>	2

7.5	Gestione amministrativa degli esiti “rischio abbandono”	27
7.5.1	Comunicazione delle risultanze dell’applicazione del sistema di monitoraggio per il “rischio abbandono” e possibili azioni conseguenti	28
7.5.2	Gestione della contestazione bandierina rossa del marker rischio abbandoni tramite il Back Office	29
8	Monitoraggio dell’eco-schema 4 “sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento”	29
8.1	Procedura per il monitoraggio AMS dell’Eco-schema 4 “Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento”	30
8.1.1	I criteri dell’avvicendamento dell’Eco-schema 4	30
8.1.1.1	Superficie che ha iniziato il biennio nel 2024	31
8.1.1.2	Superficie che ha terminato il biennio 2023-2024 e che presenta domanda nel 2025	36
9	Condizionalità rafforzata (BCAA)	39
9.1	Sistema dei colori - Attribuzione della bandierina sugli interventi	40
9.2	Sistema dei colori – Trattamento dei controlli di condizionalità che non rappresentano impegni pertinenti	41
9.2.1	Comunicazione e attivazione dell’analisi in backoffice.	42
10	Gestione del procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio	42
10.1	Avvio del procedimento	42
10.2	Comunicazione delle risultanze dell’applicazione del sistema di monitoraggio e possibili azioni conseguenti	43
10.2.1	Attività del Back Office in caso di bandierine rosse derivanti da processo AMS	45
10.2.2	Trasmissione di documentazione e immagini	45
10.2.3	Adesione ai risultati constatati	45
10.3	Chiusura del procedimento	46
11	Allegati	47
11.1	Allegato 1 - Elementi di controllo monitorati	47
11.2	Allegato 2 – Livelli di riconoscimento colturale (AMS2)	48
11.3	Allegato 3 – Documentazione Integrativa	49

11.4 Allegato 4 – Eco4 – Matrice associazione prodotti

56

1 PREMESSA

L'AMS costituisce uno degli elementi che compongono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art. 66 del Reg. (UE) 2021/2116 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 70 del suddetto Regolamento.

Le presenti Istruzioni operative recepiscono le disposizioni di armonizzazione emanate dall'Organismo di Coordinamento AGEA con prot. n. 50746 del 23 giugno 2025 *“Testo unico sulle procedure relative alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2025 e seguenti* “ed illustrano le procedure istruttorie conseguenti all'applicazione del sistema di monitoraggio delle superfici, di seguito AMS, per la campagna 2025.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013 e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/746 del 18 maggio 2018 della Commissione europea che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.

2.2 Documenti di lavoro

Documenti di lavoro del Centro di Ricerca di ISPRA della Commissione Europea:

- JRC “DS/CDP/2018/18 - *2nd discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing application for the 2018-2019*”;

- JRC Technical Report: *Getting the most of Land Parcel Identification Systems (LPIS) and GeoSpatial Aid Application (GSAA) datasets. Investigating on the benefits for Member States to use and reuse their LPIS/GSAA data - 2023*.

2.3 Base giuridica Nazionale

- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e smi;
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e ss-mm.ii - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto Legislativo 23 novembre 2023 n. 188 – Integrazione e modifica del dlgs n.42;
- DM 12 maggio 2023 n. 248477 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023;
- DM 09 giugno 2023 n. 300209 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023;
- DM 4 agosto 2023 n. 410739 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- Decreto Ministeriale del 31 luglio 2024 n. 347853 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che modifica il Decreto del 23 dicembre 2022 relativamente all'ammissibilità dei prati montani con prevalenza di tate sparse;
- **Circolare AGEA n. 21371 del 14 marzo 2024** - Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico
- **Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARCEA N. 6 del 9 aprile 2024** "Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2024"
- **Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARCEA n. 10 del 4 aprile 2025** - "Riforma della Politica Agricola Comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e

del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)– Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2025;

- **Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARCEA n. 14 del 22 maggio 2025** – “Sviluppo Rurale Campagna 2025. Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione PSR 2014 2022 - Misure connesse alle superfici e agli animali”. e s.m.i.

3 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI – AMS

Il Sistema di monitoraggio delle superfici (di seguito AMS) è un sistema automatico che - utilizzando i dati di osservazione satellitare (*Copernicus*), i dati geospaziali provenienti dai sistemi territoriali di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e altri dati di valore almeno equivalente, come ad esempio le foto *geotag*, nonché le ortofoto di altissima risoluzione a 20 cm e le immagini satellitari *VHR* o *HHR* (ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 2022/1173) - verifica in modo continuo e durante tutto l'anno, per mezzo di algoritmi informatici di *machine learning* e di un sistema di indicatori, l'attività agricola sulle parcelle oggetto di richieste ad aiuto, determinando altresì un elemento di riscontro per la qualità e l'aggiornamento della parcella di riferimento.

La principale fonte di dati per l'AMS consiste nel processare immagini ottenute dai satelliti del programma Copernicus, i quali si distinguono in Sentinel-1 e Sentinel-2 in base alla tipologia e alla qualità delle immagini disponibili. In particolare, il satellite Sentinel-1 fornisce immagini radar che utilizzano la riflettanza dei segnali a microonde che il satellite trasmette a terra; queste immagini consentono la visibilità degli oggetti indipendentemente dalla copertura nuvolosa, in quanto i segnali a microonde penetrano attraverso le nuvole. I due satelliti della missione Sentinel-2 (S2-A e S2-B), invece, forniscono immagini ottiche (in RGB) a 10 mt. di risoluzione che risentono della copertura nuvolosa e che sono generalmente più adatte per identificare il suolo, con le sue caratteristiche e la relativa copertura. La combinazione delle diverse informazioni ricevute dai suddetti satelliti permette di reperire informazioni complementari al fine di aumentare l'esattezza del processo di monitoraggio con riferimento alle operazioni agricole eseguite nel territorio oggetto di osservazione.

Il Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) è utilizzato per osservare, tracciare, valutare le coperture, le attività e le pratiche agricole sugli appezzamenti dichiarati nonché taluni Elementi di Controllo (ELCO) funzionali al rispetto degli impegni assunti dall'azienda.

Il sistema AMS si articola in due distinte procedure operative:

- L'AMS1 (immagini a 10 mt.) consente l'identificazione delle diverse fasi del ciclo fenologico correlabili ad attività agricole in modo automatico attraverso l'analisi multi-temporale dell'indice della vegetazione NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), derivato dalle immagini di Sentinel-2 acquisite mediamente ogni cinque giorni. L'NDVI descrive il livello di vigoria della coltura ed è il principale indicatore da satellite per identificare la presenza di vegetazione sulla superficie osservata e il suo evolversi nel tempo;
- L'AMS2 (immagini a 2,5 mt.) si basa su un modello di Machine Learning specializzato nel task di Crop Mapping che, con un algoritmo di apprendimento automatico, classifica una zona vegetativa a seconda delle coltivazioni presenti sul suolo. L'algoritmo viene addestrato su serie temporali di immagini ed è in grado di riconoscere i pattern caratteristici di ciascuna coltura e di classificare gli appezzamenti a seconda della firma spettrale rilevata. L'AMS2, implementata con tale modello di Machine Learning, lavora a livello di pixel consentendo di identificare molteplici firme spettrali all'interno dello stesso appezzamento e permettendo di distinguere quindi le componenti del territorio analizzato.

L'AMS1 fornisce in output i seguenti marker:

- Aratura (ARA)
- Crescita regolare della coltura (CRE)
- Presenza di vegetazione (VEG)
- Raccolto (RAC)
- Sfalcio (multiplo, in caso di più occorrenze) (SFA)
- Espianto delle colture permanenti (ESP)
- Rottura dei pascoli\prati permanenti (RPP)
- Inerbimento delle colture permanenti (non sempre verdi) (INR per lo SR, INU per DU)
- Presenza delle mellifere in campo nel periodo obbligatorio (seminativi) (MEL)
- Terreno a riposo (TRP)
- Cover crop (COV)
- Bruciatura delle stoppie (BRU)
- Copertura minima dei suoli per i seminativi (CMS)

L'AMS1 fornisce in output i seguenti indicatori (per il sostegno accoppiato):

- Frumento duro (FRU)
- Girasole e colza (Colza) (PRO)
- Girasole e colza (Girasole) (PRO)
- Pomodoro da trasformazione (POM)
- Colture proteiche diverse dalla soia (PRO)
- Leguminose da granella e erbai annuali di leguminose (PRO, LEG)
- Barbabietola da zucchero (BAR)
- Riso (RIS)
- Soia (SOI)

L'AMS2 fornisce in output i seguenti marker:

- Inerbimento delle colture arboree sempre verdi e non sempreverdi (INR per lo SR, INU per DU)
- Rischio Abbandono su base multi-annuale (superfici a seminativo e pascoli) (ABB);
- Per i **regimi accoppiati agrumi** e **olivo** vengono forniti rispettivamente i marker AGR e OLI

L'AMS2 fornisce in output i seguenti indicatori:

- Riconoscimento colturale (RIC)

L'AMS 2 interviene nel caso l'AMS 1 non riesca a fornire un esito conclusivo anche in ragione delle dimensioni dell'appezzamento controllato per i regimi di sostegno disaccoppiato e accoppiato, direttamente e automaticamente per i seguenti casi:

- il riconoscimento colturale, relativo agli interventi non rilevati dall'AMS1 nell'ambito del sostegno accoppiato (olivo, agrumi);
- l'inerbimento delle colture arboree non elaborate dall'AMS1 (sempreverdi o fasce ecologiche);
- l'avvicendamento colturale dell'eco-schema 4;

il rischio di abbandono (prati permanenti/pascoli e seminativi).

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739 comma 1, per l'anno di domanda 2025, il Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) si applica a tutti gli interventi a superficie della domanda unificata. Inoltre, dalla corrente campagna, è applicato anche sulle domande a superficie dello sviluppo rurale presentate all'organismo pagatore Arcea con riferimento agli impegni assunti nella programmazione 2014-2022.

In particolare, per l'Organismo pagatore ARCEA, sono sottoposti all'AMS gli interventi a superficie della **domanda unificata** di seguito elencati nonché specifici impegni/condizioni di ammissibilità come di seguito riepilogati e elencati nell'**allegato 1 - Elementi di controllo monitorati**:

Aiuti diretti - Sostegno accoppiato:

- PD 01 - BISS - Sostegno al reddito di base per la sostenibilità;
- PD 02 - CRISS - Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- PD 03 - CIS YF - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;

Aiuti diretti - Sostegno accoppiato:

- PD 06 - CIS (01) - Sostegno accoppiato al Frumento duro;
- PD 06 - CIS (02) - Sostegno accoppiato al Riso;
- PD 06 - CIS (03) - Sostegno accoppiato Barbabietola da zucchero;
- PD 06 - CIS (04) - Sostegno accoppiato Pomodoro da trasformazione;
- PD 06 - CIS (05) - Sostegno accoppiato Oleaginose;
- PD 06 - CIS (06) - Sostegno accoppiato agrumi;
- PD 06 - CIS (07) - Sostegno accoppiato olivo;
- PD 06 - CIS (08) - Sostegno accoppiato Colture proteiche – Soia;
- PD 06 - CIS (09) - Sostegno accoppiato Colture proteiche -Leguminose eccetto soia.

Aiuti diretti - Eco-schemi:

- ES 2 – Eco-schema 2 Inerbimento delle colture arboree:
 - Inerbimento – nell'interfila o all'esterno della proiezione della chioma;
 - Inerbimento - Copertura per almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.
- ES 3 - Eco-schema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico:
 - Mantenimento dell'oliveto quale valore paesaggistico;
- ES 4 - Eco-schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento:
 - Riconoscimento coltura - colture in rotazione;

- ES 5 – Eco-schema 5.1 Superfici Agricole Ritirate dalla Produzione:
 - Riconoscimento coltura – superfici ritirate/terreni a riposo.
- ES 5 – Eco-schema 5.2 Misure specifiche per gli impollinatori – Seminativo:
 - Gestione copertura vegetale – no sfalcio e trinciatura-sfibratura di colture di interesse apistico.

Sviluppo Rurale:

- SRA01 - ACA 1 - Produzione Integrata:
 - Riconoscimento macro-cultura (seminativi o colture arboree);
 - Inerbimento interfila.
 - L'AMS non verifica gli impegni specifici della misura, ma la conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale");
- SRA13 - ACA 13 – impegni specifici di gestione effluenti zootecnici
 - L'AMS non verifica impegni specifici della misura, ma la conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale");
- SRA29 – Produzione biologica – Impegni comuni alle azioni 1 e 2:
 - Riconoscimento coltura;

Sono altresì sottoposti all'AMS gli interventi a superficie della **domande di sviluppo rurale a superficie della programmazione 2024-2022**; di seguito sono elencate le misure nonché gli specifici impegni/condizioni di ammissibilità verificate:

Programmi di Sviluppo Rurale Regionali 2014-2022:

- MISURA 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici:
 - verifica della conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale");
- MISURA 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
 - verifica della conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale");

Con il sistema AMS vengono altresì verificati taluni impegni di condizionalità come di seguito specificati:

BCAA:

- BCAA1:
 - o Rottura prati permanenti;
- BCAA3:
 - o Bruciatura delle stoppie;
- BCAA6:
 - o Copertura minima dei suoli (seminativo e colture arboree);
- BCAA9:
 - o Rottura prati permanenti.

L'**allegato 1 - Elementi di controllo monitorati** alla presente istruzione operativa contiene il dettaglio sia degli interventi totalmente monitorabili che i soli impegni o condizioni di ammissibilità monitorabili per ogni singolo intervento, misura e impegno di condizionalità.

5 LA PROCEDURA DI CONTROLLO AMS E LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA DICHIARATIVA

I processi di valutazione della coerenza dichiarativa degli appezzamenti dichiarati dagli agricoltori sono automatici e si basano sull'analisi dei diversi *marker* (o indicatori) utilizzati, come declinati nel paragrafo 2 della circolare AGEA n. **50746 del 23 giugno 2025**, cui si fa rinvio.

I marker e gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento correlato al regime di intervento dichiarato in una domanda di aiuto geospaziale a superficie (domanda unificata domande sviluppo rurale 2014-2022),

- ☐ la presenza di attività agricola (aratura, crescita regolare della coltura, sfalcio, vegetazione, raccolto, espianto, rottura dei prati)
- ☐ il rischio di abbandono delle superfici a prato permanente/pascolo e a seminativo,
- ☐ la compatibilità con la coltura dichiarata
- ☐ il rispetto di taluni obblighi della condizionalità rafforzata (BCAA)

Nello specifico gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto nella domanda geospaziale, i *markers* relativi a:

- ❖ Attività agricola minima (BISS)
 - ☐ Aratura;

- ☐ crescita regolare della coltura;
 - ☐ sfalcio (multiplo);
 - ☐ vegetazione;
 - ☐ raccolto;
 - ☐ espianto
 - ☐ rottura dei prati permanenti
 - ☐ riconoscimento colturale
 - ☐ abbandono, ove applicabile su base multi-annuale (rilevato con AMS2 sulle superfici a seminativo e pascoli).
- ❖ Compatibilità con la coltura dichiarata (sostegno accoppiato e interventi sviluppo rurale), determinata con la valutazione del riconoscimento su tre livelli, applicando lo schema <macro-uso, famiglia colturale, coltura specifica> esposto nell'allegato 2 della presente istruzione operativa; nello schema ogni riga rappresenta il massimo dettaglio riconoscibile dall'algoritmo per la coltura in esame. Sono determinati indicatori per la conferma della coltura rilevata mirati alla verifica della presenza delle sottoelencate colture nel periodo considerato, finalizzati al monitoraggio degli interventi che richiedono la compatibilità colturale (si rimanda all'allegato 1, sezioni 1E e 1F – Riconoscimento colturale AMS1 e AMS2):
- frumento duro;
 - leguminose;
 - soia (I e II raccolto);
 - oleaginose (colza e girasole);
 - riso;
 - barbabietola da zucchero;
 - pomodoro;
 - erbaio di leguminose eccetto soia (I e II raccolto);
 - agrumi;
 - olivo;

- vite;
 - altre coltivazioni arboree;
 - boschi;
 - pascoli;
- ❖ Elementi di controllo degli impegni assunti negli *eco-schemi* e nello *sviluppo rurale* e della *Condizionalità rafforzata* come specificato nell'allegato 1 – Elementi di controllo monitorati sezione 1 B quali:
- ☐ Inerbimento colture permanenti (Eco-schema 2);
 - ☐ Presenza mellifere in campo nel periodo obbligatorio (seminativi) (Eco-schema 5);
 - ☐ Terreno a riposo (Eco-schema 5.1)
 - ☐ Riconoscimento colturale (tutto lo Sviluppo Rurale incluse la MISURA 13 del PSR 2014/2022, Eco-schema 4 ed Eco-schema 5.1.);
 - ☐ Sfalci multipli (come per il BISS);
 - ☐ Colture di copertura (Cover crop);
 - ☐ Bruciatura delle stoppie (BCAA3);
 - ☐ Rottura dei prati permanenti (come per il BISS, anche per BCAA1, BCAA9);
 - ☐ Copertura minima dei suoli (BCAA 6).

Il processo di valutazione determina la classificazione degli appezzamenti dichiarati nelle domande di aiuto, le parcelle agricole, tramite un sistema di “bandierine”, come meglio dettagliato nel prosieguo delle presenti Istruzioni Operative.

Le superfici verificate con l'AMS sono sottoposte all'insieme dei controlli amministrativi di cui all'art. 72, del Regolamento (UE) n. 2021/2116, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso.

6 SISTEMA DEI COLORI

I processi di valutazione della coerenza dichiarativa illustrati nella Circolare AGEA prot. n. 50746 del 23 giugno 2025, cui si fa rinvio, operano a livello di appezzamento e di regime di intervento richiesto e, a seguito di tale valutazione, si effettua una classificazione tramite un sistema di “bandierine”, come meglio dettagliato nel prosieguo delle presenti Istruzioni Operative.

6.1 Sistema dei colori - Attribuzione della bandierina

L'esito delle verifiche effettuate tramite l'AMS per ciascun appezzamento dichiarato nell'ambito di ciascun intervento a superficie inserito nelle domande geospaziali, è sintetizzato nelle c.d. "bandierine" che possono presentare colori differenti, ciascuno con il significato di seguito specificato:

- a) bandierina verde: esito conclusivo e positivo del monitoraggio AMS; superficie ammissibile al pagamento nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 6.1.1;
- b) bandierina rossa: superficie non ammissibile al pagamento nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 6.1.2;
- c) bandierina bianca: esito non presente in quanto il periodo di osservazione del ciclo fenologico della coltura della superficie interessata non è concluso;
- d) bandierina gialla: esito non conclusivo del monitoraggio AMS (per le quali è terminato il periodo massimo di osservazione);

In particolare:

Bandierine "verdi" – esito conclusivo di conformità in AMS al termine dell'intero processo

Le superfici contrassegnate con bandierine verdi possono essere ammissibili al pagamento, senza necessità di ulteriori controlli *in loco* —e sono sottoposte all'insieme dei controlli amministrativi di cui all'art. 72, del Regolamento (UE) n. 2021/2116, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso.

Bandierine "rosse" – esito conclusivo di non conformità in AMS al termine dell'intero processo

Ai sensi dell'art. 16 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, le superfici contrassegnate con bandierine "rosse" non possono essere oggetto di pagamento e sono oggetto di una apposita comunicazione all'agricoltore.

Bandierine "gialle" - esito non conclusivo in AMS

Le bandierine gialle vengono assegnate alle superfici per le quali non si è riusciti a pervenire ad un esito conclusivo tramite AMS e per le quali è terminato il periodo massimo di osservazione. La loro trattazione segue le modalità specificate nel successivo paragrafo 6.1.4.

Bandierine "bianche" - esito non conclusivo in AMS

Le bandierine bianche vengono attribuite alle superfici per le quali non si è ancora pervenuti ad un esito conclusivo tramite AMS e per le quali ancora non è terminato il periodo massimo di osservazione, riportato **nell'allegato 1 sezioni 1E e 1F** della presente istruzione operativa.

6.1.1 Bandierina di colore verde

Sono contrassegnati con una **bandierina di colore verde** gli appezzamenti per i quali si perviene alla determinazione:

- a) per gli aiuti disaccoppiati, della presenza di una attività di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- b) per gli aiuti diretti accoppiati e per lo sviluppo rurale, della presenza della coltura richiesta o della plausibilità della dichiarazione di coltivazione;
- c) per taluni impegni degli interventi dello sviluppo rurale, degli ecoschemi e per la condizionalità rafforzata, degli elementi di controllo monitorati, riportati nell'allegato 1.

Pertanto, la superficie relativa all'appezzamento risulta ammissibile al pagamento per gli elementi di controllo verificati (esito conclusivo) fermo restando che l'erogazione dell'aiuto sarà effettuata nel rispetto delle ulteriori condizioni di ammissibilità e/o impegni specifici per ciascun intervento, il cui controllo non è eseguibile tramite il sistema di monitoraggio stesso.

6.1.2 Bandierina di colore rosso

Sono contrassegnati con una **bandierina di colore rosso** gli appezzamenti nei seguenti casi:

- per gli aiuti disaccoppiati, in assenza di una attività di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- per gli aiuti diretti accoppiati, in assenza della coltura richiesta o della mancanza di plausibilità della dichiarazione di coltivazione;
- per lo sviluppo rurale, in assenza della coltura richiesta o di riscontri di plausibilità della dichiarazione di coltivazione;
- per gli ecoschemi e per lo sviluppo rurale, in presenza di verifica negativa degli elementi di controllo monitorati relativi a taluni impegni previsti dei predetti interventi;
- per la condizionalità rafforzata, in presenza di verifica negativa degli elementi di controllo
- monitorati.

Ai sensi dell'art. 16 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, le superfici contrassegnate con bandierine "rosse" non possono essere oggetto di pagamento e necessitano di una apposita comunicazione all'agricoltore.

6.1.3 Bandierina di colore bianco

Le bandierine bianche vengono attribuite alle superfici per le quali non si è ancora pervenuti ad un esito conclusivo tramite AMS e per le quali ancora non è terminato il periodo massimo di osservazione.

6.1.4 Bandierina di colore giallo

Ai sensi dell'art. 19 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, le superfici contrassegnate con bandierine gialle sono considerate ammissibili al pagamento, diventando “verdi”, al verificarsi delle condizioni qui di seguito riportate, da applicare secondo l'ordine proposto:

1. le superfici con esito non conclusivo in AMS1 per le quali è terminato il periodo massimo di osservazione (bandierine gialle) vengono richiamate dal sistema AMS2 per essere riprocessate in maniera automatizzata per il ricalcolo dei *marker* mediante l'utilizzo di immagini *Sentinel* ad alta risoluzione, con pixel uguale o inferiore a 2,5 mt. A seguito di una verifica con esito positivo, diventano bandierine verdi;
2. nel caso in cui il passaggio precedente non riesca ad arrivare ad un esito conclusivo, la bandierina gialla diventa verde se le superfici sono coerenti e identificabili nel SIPA e con i relativi schedari – oleicolo – frutticolo o altri strati informativi di cui all'art. 2, paragrafo 7 del Reg. (UE) 2022/1172;
3. se, da un'analisi eseguita sugli esiti AMS1, emergeranno percentuali esigue di superfici agricole di piccola dimensione con esito non conclusivo, il corrispondente trattamento sarà definito con successiva apposita Istruzione operativa dell'OP ARCEA.

7 Monitoraggio del rischio di abbandono delle superfici a prato permanente/pascolo e a seminativo

7.1 Definizione di seminativi e Pascoli

Ai fini dell'individuazione degli ambiti di applicazione della presente istruzione operativa, si rende necessario definire i concetti di “seminativo” e di “pascolo”. A riguardo, si riporta quanto specificato nell'articolo 3 del DM n. 660087 del 23/12/2022.

Art. 3, comma 1, lettere d), punto 1) del DM n. 660087 del 23/12/2022:

«seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità.

[...]

Art. 3, comma 1, punto 3) del DM n. 660087 del 23/12/2022:

«prato permanente e pascolo permanente», congiuntamente denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

[...]

Si precisa altresì che, come specificato nel paragrafo 4.1.2.4.1 del PSP, per erba e altre piante erbacee da foraggio si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali.

7.2 Manutenzione e abbandono della superficie agricola – Seminativi e prati permanenti/pascoli

L'art. 3, comma 1, lettera c), punto 2) del DM n. 660087 del 23/12/2022, definisce attività agricola *“il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:*

- *prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;*
- *evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;*
- *prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;*
- *non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.*

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I, facente parte integrante del presente decreto, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 (di seguito denominato organismo di coordinamento), con le modalità e i termini definiti dallo stesso" [...].

7.3 La verifica del rischio dell'abbandono tramite il monitoraggio satellitare

Durante l'anno di domanda 2024 sono stati implementati e sviluppati degli algoritmi di Machine Learning per il rilevamento automatico del suolo a rischio di abbandono delle terre anche grazie alla collaborazione del Centro di Ricerca della Commissione Europea di Ispra.

Il marker del rischio di abbandono delle terre viene utilizzato su base multi-annuale su tutto il territorio nazionale, già a partire dalla Campagna 2024, sulle geometrie a seminativo e a prato permanente/pascolo dichiarate nelle domande geospaziali (GSA) e, quindi, per tutti gli interventi/impegni relativi sia agli aiuti diretti che allo sviluppo rurale.

Il periodo temporale considerato per il monitoraggio va da ottobre del primo anno di osservazione a settembre del terzo anno di osservazione.

7.3.1 Marker rischio abbandoni – superfici a seminativo e a prati permanenti/pascoli

Gli algoritmi di Machine Learning implementati per il rilevamento automatico del suolo a rischio di abbandono delle terre, assumono le seguenti caratteristiche:

- 1) **Differenziazione per uso del suolo:**
 - a) Seminativi;
 - b) Prati permanenti/pascoli.
- 2) **Apprendimento delle specificità regionali:**
 - a) Riconoscimento del contesto geo-morfologico e climatico della regione.
- 3) **Apprendimento delle specificità temporali:**
 - a) Riconoscimento del trend climatico annuale.

L'algoritmo classifica i singoli *pixel* secondo l'**andamento della curva annuale**.

Di seguito si riportano le tipologie delle curve relative ai diversi ambiti di applicazione (seminativi e prati permanenti/pascoli):

- **Una curva con andamento “pendente”** restituisce l'evidenza di una lavorazione/manutenzione o di un'attività più o meno profonda a seconda dell'intervento effettuato, in entrambi gli ambiti di applicazione (sia nei seminativi che nei prati permanenti/pascoli).

- **Una curva con un andamento costante basso** evidenzia:
 - o per i seminativi un suolo nudo che non è coperto da terreno ad uso agricolo
 - o per i prati permanenti/pascoli un suolo nudo o coperto da una tara rocciosa.
- **Una curva con andamento costante alto invece, evidenzia:**
 - o per i **seminativi** un suolo coperto costantemente da una vegetazione molto fitta che, se lasciata negli anni, segnala un rischio di abbandono per eccesso vegetativo
 - o per i **prati permanenti/pascoli** un suolo coperto da una tara erbacea/cespugliata/arborea/arbustiva.

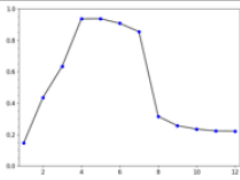
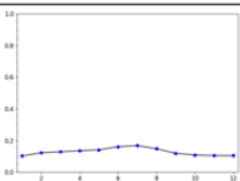
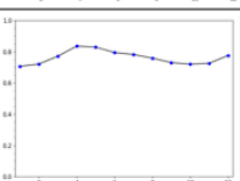
Tipologia curva	Applicato nei seminativi:	Applicato nei prati permanenti/pascoli:
Curva «pendente» 	Evidenza di lavorazione/manutenzione o attività più o meno profonda a seconda dell'intervento effettuato	
Curva costante bassa 	Suolo nudo e non coperto da terreno ad uso agricolo	Suolo nudo o coperto da tara rocciosa
Curva costante alta 	Suolo coperto costantemente da vegetazione molto fitta che, se ripetuta negli anni, segnala rischio abbandono per eccesso vegetativo	Suolo coperto da tara erbacea/cespugliata/arborea/arbustiva

Tabella 1: *detection Rischio Abbandono tramite IA su serie pluriennali – tipologie di curve e ambiti di applicazione*

Nel caso in cui il rischio abbandono evidenziato dal marker dovesse essere confermato come abbandono (secondo le modalità descritte), tale informazione andrà ad aggiornare il SIPA.

7.4 Criteri di “rischio di abbandono” e restituzione degli esiti

Rispetto all’ambito di applicazione (superfici a seminativi o prati permanenti/pascoli), viene assegnato un diverso criterio di rischio di abbandono delle terre con la restituzione di un esito. Come sopra anticipato, il periodo temporale considerato per il monitoraggio va da ottobre del primo anno di osservazione a settembre del terzo anno di osservazione.

A titolo esemplificativo si riporta qui di seguito il periodo temporale del monitoraggio continuo delle superfici con rischio di abbandono delle terre per l’annualità 2025:

Anno 1: Ottobre 2022 – Settembre 2023

Anno 2: Ottobre 2023 – Settembre 2024

Anno 3: Ottobre 2024 – Settembre 2025

7.4.1 Esiti marker per le superfici a seminativi

Per i **seminativi** viene segnalato un **rischio di abbandono** quando, per tutti gli anni delle serie pluriennale, per l'appezzamento l'elaborazione evidenzia un andamento della curva costante basso o alto.

Gli **esiti possibili**, in questo ambito di applicazione, sono: “Mantenuto” (OK), “Rischio abbandono” (per suolo nudo o per eccesso vegetativo) (KO) e “Non discriminante”.

Nello specifico:

- 1) **Esito “Mantenuto”**: rileva un'attività in almeno un anno della serie pluriennale;
- 2) **Esito “Rischio abbandono”** rileva:
 - a) una mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di curve costanti basse (**suolo nudo**);
 - b) una mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di curve costanti alte (**eccesso vegetativo**)
- 3) **Esito “Non discriminante”**: rileva un appezzamento di piccole dimensioni o senza una precisa distinzione delle curve. In questo caso, il marker non restituisce un esito, pertanto l'esito conclusivo AMS dell'appezzamento verrà calcolato sulla base degli altri marker/indicatori, previsti nelle Istruzioni Operative n.139 del 18 dicembre 2024.

7.4.2 Esiti marker per le superfici a prati permanenti/pascoli

Per i **prati permanenti/pascoli**, invece, viene segnalato un **rischio di abbandono** quando vi è una **violazione costante della percentuale di tara (intesa sia come aumento costante, negli anni, di rocce e di bosco che, anche, della vegetazione erbacea/cespugliata/arbustiva/arborea) e, quindi, una diminuzione del suolo elegibile** per tutti gli anni della serie pluriennale

Gli **esiti** possibili sono: “Mantenuto” (OK) e “Rischio abbandono” (KO).

Nello specifico:

- 1) **Esito “Mantenuto”**: rileva che la tara rientra sempre nella percentuale dichiarata e non è crescente oltre i limiti imposti;
- 2) **Esito “Rischio abbandono”**: rileva una violazione costante della tara o con tara in aumento oltre il limite, a fronte dell'andamento costante piatto delle curve.

Esempio 1:

Appezzamento con tara dichiarata fino al 50% dove, nel corso delle annualità monitorate, la tara è in continuo aumento ma non supera la tara dichiarata:

- Anno 1: Ottobre 2021 – Settembre 2022 → Tara rilevata 30%
- Anno 2: Ottobre 2022 – Settembre 2023 → Tara rilevata 35%
- Anno 3: Ottobre 2023 – Settembre 2024 → Tara rilevata 40% → **Esito marker OK**

Esempio 2:

Appezzamento con tara dichiarata fino al 50% dove, nel corso delle annualità monitorate, la tara è in continuo aumento e supera la tara dichiarata:

- Anno 1: Ottobre 2021 – Settembre 2022 → Tara rilevata 45%
- Anno 2: Ottobre 2022 – Settembre 2023 → Tara rilevata 50%
- Anno 3: Ottobre 2023 – Settembre 2024 → Tara rilevata 55% → **Esito marker KO**

Ambito	Criteri rischio abbandono	Possibile esito
Seminativi	Viene segnalato rischio abbandono quando per tutti gli anni della serie pluriennale la maggior parte dell'appezzamento presenta un andamento costante basso o alto	• Mantenuto: attività in almeno un anno della serie pluriennale • Rischio abbandono per: ○ Suolo nudo: mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di curve costanti basse ○ Eccesso vegetativo: mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di curve costanti alte ○ Non discriminante: appezzamento di piccole dimensioni o senza una precisa distinzione delle curve
prati permanenti/pascoli	Violazione costante della percentuale di tara o diminuzione del suolo non tara per tutti gli anni della serie pluriennale	• Mantenuto: tara rientra sempre nella percentuale dichiarata e non è crescente oltre i limiti imposti • Rischio abbandono: violazione tara ripetuta e/o in aumento

Tabella 2: *detection Rischio Abbandono tramite IA su serie pluriennali – ambiti di applicazione e possibili esiti*

7.5 Gestione amministrativa degli esiti “rischio abbandono”

Il marker del “rischio di abbandono” delle terre restituisce esiti tecnici che saranno utilizzati nell’ambito della gestione del procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio disciplinato nel paragrafo X delle presenti Istruzioni Operative “Gestione del procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio”.

In particolare sono restituiti i seguenti esiti:

1. Esiti OK: l'esito "mantenuto" sia per i seminativi che per i prati permanenti/pascoli attesta l'assenza del rischio di abbandono sull'appezzamento per l'anno di campagna considerato.

In questo caso, si fa presente che tale esito è un esito tecnico finalizzato al monitoraggio e alla verifica della presenza o meno del rischio di abbandono delle superfici e, dunque, non è da considerarsi determinante ai fini dell'esito generale e conclusivo AMS (bandierina) teso al pagamento del premio PAC. Ad esempio, l'assenza del rischio abbandono non implica il pagamento della domanda di aiuto che rimane subordinato a tutti gli altri marker AMS per i diversi interventi/impegni monitorati (sia per gli interventi aiuti diretti che per gli interventi sviluppo rurale).

2. Esiti KO: l'esito "rischio abbandono" (sia per seminativi che per prati permanenti/pascoli) attesta la **presenza del rischio di abbandono sull'appezzamento per l'anno di campagna considerato.**

In questo caso, l'esito del marker è determinante ai fini dell'esito generale e conclusivo AMS e genera una bandierina rossa.

Ad esempio, nel caso in cui un appezzamento ha avuto un esito KO per il rischio abbandono ma, per altri interventi/impegni (Aiuti diretti e/o sviluppo rurale) ha ricevuto dei marker AMS positivi, **l'esito conclusivo finalizzato al pagamento è determinato esclusivamente dall'esito KO del marker rischio abbandono e produrrà una bandierina rossa.**

Tali superfici contrassegnate con bandierine "rosse" derivanti dal suddetto marker "Rischio Abbandono) sono comunicate agli agricoltori interessati con le modalità indicate nel paragrafo xxx delle presenti Istruzioni Operative n. 4 del 15 gennaio 2025 "Comunicazione delle risultanze dell'applicazione del sistema di monitoraggio e possibili azioni conseguenti"

In caso di concomitanza sul medesimo appezzamento di una bandierina rossa derivante dal "rischio abbandono" e dai marker specifici previsti dal procedimento AMS di cui alle presenti Istruzioni Operative, entrambe le bandierine saranno esposte nella comunicazione.

7.5.1 Comunicazione delle risultanze dell'applicazione del sistema di monitoraggio per il "rischio abbandono" e possibili azioni conseguenti

Nel caso del ricevimento nella comunicazione di una **bandierina rossa (esito KO)** derivante dal "rischio abbandono", **il produttore può alternativamente, entro e non oltre il termine indicato nella comunicazione stessa, che per la campagna 2025 non può essere successivo al 31 marzo 2026:**

- a) **Accettare l'esito (bandierina rossa)** del marker rischio abbandoni: in questo caso il rischio di abbandono viene consolidato come "abbandono" e, pertanto, le superfici contrassegnate con bandierine "rosse" **non potranno essere oggetto di pagamento** nella domanda della campagna interessata e **né potranno essere richieste a premio negli anni di domanda successivi all'accertamento;**
- b) **Contestare l'esito (bandierina rossa)** del marker rischio abbandoni attivando il supporto specializzato (*Back-office*) dell'Organismo pagatore.

Nel caso in cui, entro il termine indicato nella comunicazione, il produttore non dia riscontro a nessuna delle due scelte alle lettere precedenti, verrà confermato l'esito restituito dal marker AMS e, quindi, **il rischio di abbandono verrà consolidato come "abbandono"**.

Nei casi indicati alla lettera a), esclusivamente per richiedere a premio le superfici negli anni di domanda successivi all'accertamento, e alla lettera b), **l'esito KO potrà essere modificato solo in presenza di prove oggettive che dimostrino l'effettivo mantenimento dell'appezzamento interessato**.

Pertanto, per richiedere la modifica dell'esito KO il produttore dovrà presentare un'istanza di riesame entro il termine indicato nella comunicazione, allegando con le funzionalità informatiche la documentazione che ne giustifica la richiesta, prevalentemente foto geotaggate.

7.5.2 Gestione della contestazione bandierina rossa del marker rischio abbandoni tramite il Back Office

Il Back Office, a fronte della contestazione, valuta sia le evidenze fornite dal produttore (prevalentemente foto geotaggate) che tutte le eventuali informazioni a disposizione (serie delle immagini satellitari HR e immagini ricampionate a 2,5 m; le ortofoto Agea dell'ultimo anno), al fine di accettare o rifiutare la contestazione del produttore.

- A. **Se il Back Office accetta la contestazione**, dando ragione all'agricoltore, il rischio dell'abbandono rientra e si annulla l'esito conclusivo (bandierina rossa) da esso generato e le foto geotaggate verranno riportate nel SIPA. **Tuttavia, questo non determina automaticamente una bandierina verde finalizzata al pagamento**, poiché il nuovo esito conclusivo dovrà essere calcolato in funzione degli altri esiti AMS riferiti agli altri interventi/impegni (aiuti diretti e sviluppo rurale) monitorati per quello stesso appezzamento, seguendo quanto disciplinato dalle presenti Istruzioni Operative;
- B. Se il Back Office rifiuta la contestazione, il rischio di abbandono viene consolidato come "abbandono" e, pertanto, le superfici contrassegnate con bandierine "rosse" nell'anno di domanda non potranno essere oggetto di pagamento, **né potranno essere richieste a premio nell'anno di domanda successivo**. Ad esempio, se per l'anno di domanda 2025 l'esito del Back Office ha rifiutato la contestazione del produttore, l'appezzamento non verrà pagato per il 2025, né potrà essere richiesto a premio per il 2026. Tuttavia, qualora il produttore volesse richiedere a premio per l'anno successivo (quindi in questo esempio, per il 2026) tale appezzamento contrassegnato come "abbandonato", dovrà presentare un'istanza di riesame, entro il 15 maggio di ogni anno con le modalità che saranno indicate nelle Istruzioni Operative di campagna relative alla disciplina del fascicolo aziendale, dimostrando il ripristino dell'eleggibilità delle superfici.

8 Monitoraggio dell'eco-schema 4 "sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento"

Il monitoraggio delle domande geospaziali presentate all'interno dell'impegno dell'Eco-schema 4 (ECO4) si avvale anche degli algoritmi di Intelligenza Artificiale del Riconoscimento Colturale AMS, i quali consentono di verificare, per l'anno di campagna corrente, la coerenza dell'occupazione del suolo dichiarata dai produttori nelle domande; in aggiunta all'esito del riconoscimento colturale, viene effettuata una sovrapposizione grafica che permette di derivare la superficie di sovrapposizione tra le due annualità e, inoltre, di verificare se tale sovrapposizione rispetti i criteri di avvicendamento imposti dall'Eco-schema.

8.1 Procedura per il monitoraggio AMS dell'Eco-schema 4 “Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento”

Il monitoraggio AMS dell'Eco-schema 4 “Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento” viene effettuato da settembre dell'anno di domanda, monitorando tutte le domande interessate dall'impegno per la Campagna in corso. Successivamente verranno calcolate le sovrapposizioni grafiche del biennio monitorato (ad esempio 2024-2025). La procedura adottata si articola in due fasi, consistenti nel riconoscimento colturale e nella sovrapposizione geospaziale, le cui risultanze vengono utilizzate per la determinazione dell'esito definitivo (bandierina).

La procedura di sovrapposizione geospaziale, con i relativi criteri, è riportata nel seguente sottoparagrafo.

8.1.1 I criteri dell'avvicendamento dell'Eco-schema 4

L'ECO4 prevede regole di avvicendamento al fine di garantire rotazioni colturali che includano una coltivazione di tipo migliorativo o da rinnovo per poter ripristinare le proprietà benefiche del terreno a seguito di coltivazioni depauperanti.

Pertanto, per ogni coltura dichiarata e richiesta a premio per l'ECO4, è possibile associare una descrizione riguardante la tipologia che assume uno delle seguenti qualificazioni

- a) Depauperante
- b) Miglioratrice (Leguminose)
- c) Da rinnovo
- d) Pluriennale depauperante
- e) Pluriennale miglioratrice

Per le colture pluriennali il cui ciclo abbia interessato le due annualità richieste con Eco4 l'impegno viene assolto "ipso facto"; mentre nel caso in cui il ciclo pluriennale si concluda nel primo anno di impegno (ad esempio 2024) e inizi un nuovo ciclo pluriennale nel secondo anno (2025) è necessario verificare se si tratti di coltura depauperante o miglioratrice (secondo quanto riportato nella tabella in allegato 4); mentre, per le altre colture è necessario monitorare la corretta rotazione colturale.

Inoltre, fatta eccezione per le colture pluriennali, indipendentemente dalla tipologia, l'ECO4 vieta la mono-successione, ossia che venga ripetuta nei due anni consecutivi colture appartenenti al medesimo genere botanico come indicato nel "Catalogo AGEA Occupazioni".

La procedura di sovrapposizione prevede il monitoraggio anche delle superfici per le quali, in una delle due campagne, non essendo stata presentata domanda per l'ECO4 non hanno prodotto sovrapposizioni, determinando le seguenti casistiche:

- o **Non ammissibile:** Appezzamento presente nel primo anno di domanda con Eco 4 (ad esempio 2024) ma l'impegno non viene confermato nella domanda dell'anno successivo (ad esempio 2025);
- o **Ammissibile:** Appezzamento presente nel secondo anno di domanda (ad esempio 2025) con impegno ECO4 (ma non richiesto a premio per l'ECO4 nella domanda 2024); in questo caso l'impegno è al primo anno ed è stato introdotto nel 2025.

Si ricorda che, così come stabilito dalla Circolare Agea di Coordinamento prot. N. 84514 del 09/11/2024, nel caso in cui durante il periodo di esecuzione della rotazione biennale il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se il cessionario subentra nell'impegno in corso, l'Eco 4 sarà ritenuto rispettato previa verifica delle condizioni di ammissibilità e del mantenimento dell'impegno stesso.

È necessario, pertanto, distinguere tra:

- a) Superficie che ha terminato il biennio 2023-2024 e che ripresenta domanda anche nel 2025, al primo anno di impegno del biennio successivo;
- b) Superficie che ha iniziato il biennio nel 2024 e che, pertanto, deve proseguire anche nel 2025, al secondo anno di impegno.

8.1.1.1 Superficie che ha iniziato il biennio nel 2024

Per questa tipologia di superficie, i criteri di avvicendamento ECO4 sono gli stessi applicati nel biennio 2023-2024. Di seguito sono riportati i criteri di avvicendamento ECO4 per questa tipologia:

Tipologia coltura ECO4 Primo anno di impegno (2024)	Tipologia coltura ECO4 Secondo anno di impegno (2025)	Esito Avvicendamento ECO4
Qualsiasi	-	KO per mancato rinnovo II anno
Codici occupazione identici tra 2024 e 2025 e coltura non pluriennale		KO per ripetizione coltura
Depauperante	Miglioratrice/da rinnovo	OK per avvicendamento dep. con mig./rin.
Miglioratrice/da rinnovo	Depauperante	
Pluriennale		OK per avvicendamento pluriennale e/o mig. /rin. purché si cambi il genere botanico in caso di inizio nuovo ciclo pluriennale nel biennio
Pluriennale	Miglioratrice/da rinnovo	
Miglioratrice/da rinnovo	Pluriennale	
Pluriennale miglioratrice	Depauperante	
Depauperante o Pluriennale depauperante	Pluriennale miglioratrice	
Pluriennale depauperante (fine biennio nel 2024)	Pluriennale miglioratrice (inizio biennio nel 2025)	
Pluriennale depauperante (fine biennio nel 2024)	Pluriennale depauperante (inizio biennio nel 2025)	KO per avvicendamento pluriennale dep. e pluriennale dep.
Depauperante	Pluriennale depauperante	KO per avvicendamento dep. e pluriennale dep.
Pluriennale depauperante	Depauperante	KO per avvicendamento pluriennale dep. e dep.

Tipologia coltura ECO4 Primo anno di impegno (2024)	Tipologia coltura ECO4 Secondo anno di impegno (2025)	Esito Avvicendamento ECO4
Miglioratrice/da rinnovo	Miglioratrice/da rinnovo	OK per avvicendamento mig./rin.
Depauperante	Depauperante	KO per avvicendamento dep.
-	Qualsiasi	OK per superficie al I anno

Tabella 3 – Criteri Avvicendamento ECO4 continuazione biennio

Osservazione: eccezionalmente, i miscugli di colture (codice occupazione AGEA “A06”), o Mellifere, sono di tipo Depauperante/Miglioratrice a seconda della tipologia (o prevalenza di tipologie) di sementi nel miscuglio. Tale informazione ha permesso di discriminare i miscugli attribuendo loro una tipologia di avvicendamento univoca.

Più nel dettaglio e relativamente ad alcune specifiche casistiche (Mellifere come superfici ritirate dalla produzione); nel caso in cui la mellifera oltre che aderire all’ECO 4 aderisce anche all’ECO 5.2 è considerata come superficie ritirata dalla produzione. In questo modo, la superficie viene considerata come “neutra” ai fini dell’avvicendamento e si richiede pertanto la presenza di una coltura leguminosa e/o da rinnovo nel biennio in corso.

I precedenti criteri di avvicendamento sono arricchiti dalle integrazioni di rotazione colturale dell’ECO4 riportate nella seguente tabella:

Coltura utilizzata nel primo anno di impegno (2024)	Coltura utilizzata nel secondo anno di impegno (2025)	Eco-schema 4 rispettato (si/no)
Mellifere	Mellifere	Sì (in base al principio dell’IPSO FACTO poiché le

Coltura utilizzata nel primo anno di impegno (2024)	Coltura utilizzata nel secondo anno di impegno (2025)	Eco-schema 4 rispettato (si/no)
		superfici con mellifere sono terreno a riposo
Mellifere di sole leguminose <u>(come terreno a riposo)</u>	Leguminosa/rinnovo	Sì
Mellifere di sole leguminose <u>(come terreno a riposo)</u>	Depauperante	No a meno che successivamente al raccolto della coltura depauperante venga seminata nel 2025 una coltura da rinnovo o leguminosa al fine di ottemperare all'impegno di coltivare almeno una leguminosa o una coltura da rinnovo entro il biennio
Mellifere di sole graminacee/ miste <u>(come terreno a riposo)</u>	Leguminosa/rinnovo	Sì (perché è assolto l'impegno di almeno una coltura leguminosa o da rinnovo entro il biennio)
Mellifere di sole graminacee/miste <u>come terreno a riposo)</u>	Depauperante	No (perché non è assolto l'impegno di almeno una leguminosa o da rinnovo entro il biennio)
Erbaio	Erbaio	Sì
Erbaio di graminacee	Erbaio di leguminose	Sì
Erbaio di graminacee	Erbaio di graminacee o erbaio misto	Sì
Erbaio	Coltura da Rinnovo o leguminosa	Sì (è assolto l'impegno di coltivare almeno una coltura

Coltura utilizzata nel primo anno di impegno (2024)	Coltura utilizzata nel secondo anno di impegno (2025)	Eco-schema 4 rispettato (si/no)
		leguminosa o da rinnovo entro il biennio)
Erbaio	Coltura Depauperante	No
Superficie ritirate dalla produzione	Superficie ritirate dalla produzione	Sì
Superficie ritirate dalla produzione	Rinnovo/ leguminose	Sì
Leguminose/Rinnovo	Superficie ritirate dalla produzione	Sì (è assolto l'impegno di almeno una coltura leguminosa o da rinnovo entro il biennio)
Depauperante	Superficie ritirate dalla produzione o Mellifere	No a meno che all'interno del biennio al raccolto della coltura depauperante venga seminata nel 2025 una coltura da rinnovo o leguminosa al fine di ottemperare all'impegno di coltivare almeno una leguminosa o una coltura da rinnovo entro il biennio
Rinnovo	Rinnovo	Sì, purché le due colture appartengano a varietà di generi botanici diversi
Coltura miglioratrice	Coltura miglioratrice	Sì, purché le due colture appartengano a varietà di generi botanici diversi

Tabella 4 – Criteri Avvicendamento ECO4 particolari

8.1.1.2 Superficie che ha terminato il biennio 2023-2024 e che presenta domanda nel 2025

Questa tipologia di superficie, avendo iniziato un nuovo biennio di avvicendamento, 2025-2026, deve rispettare i seguenti criteri di avvicendamento ECO4:

Tipologia coltura ECO4 (Fine biennio nel 2024)	Tipologia coltura ECO4 (inizio biennio nel 2025)	Esito Avvicendamento ECO4
Codici occupazione identici tra 2024 e 2025 e coltura non pluriennale		KO per ripetizione coltura
Colture che presentano lo stesso genere botanico tra 2024 e 2025 e non pluriennali		KO per ripetizione di genere
Qualsiasi	Qualsiasi	OK per avvicendamento nuovo biennio
-	Qualsiasi	OK per superficie al I anno

Tabella 5 – Criteri Avvicendamento ECO4 nuovo biennio

Dunque, solo in caso di ripetizione colturale e/o di genere (non pluriennale) tra 2024 e 2025 si avrà superficie non ammissibile. Ovviamente, rimane il controllo sulla superficie presentata per la prima volta nel 2025 che si trova al primo anno di impegno e che dovrà essere ripresentata nel 2026.

Eccezionalmente, solo nel caso in cui il biennio 2023-2024 sia stato concluso con avvicendamento *ipso-facto*, nel 2025 è concesso seminare la coltura dello stesso genere del 2024 rispettando l'eco-schema. Ad esempio, se nel biennio 2023-2024 è stato seminato e mantenuto il trifoglio da foraggio in purezza (pluriennale miglioratrice), nel 2025 potrà essere riseminato il trifoglio assolvendo l'impegno di avvicendamento.

I. Procedura di sovrapposizione

La procedura di sovrapposizione grafica ha simultaneamente gestito intersezioni totali o parziali tra appezzamenti e il verificarsi delle corrette pratiche di avvicendamento riportate nelle Tabelle 3, 4 e 5.

Sono stati effettuati in parallelo **due controlli** a seconda se l'appezzamento analizzato (a prescindere dal beneficiario richiedente) risultasse appartenere all'annualità 2024 o 2025:

- ☐ Anno 2025, la superficie può essere di due tipi:
 - Intersecata con 2024, per la quale occorre verificare se l'avvicendamento con l'anno precedente rispetta i criteri di ECO4;
 - Non intersecata con 2024, per la quale, trattandosi di nuova superficie al primo anno di impegno, non viene effettuata verifica ma viene considerata positivamente a priori;
- ☐ Anno 2024, al primo anno di impegno la superficie, può essere di due tipi:
 - **Intersecata con 2025**, l'impegno biennale è stato rispettato in quanto la medesima superficie è richiesta a premio l'anno successivo (tale superficie sarà poi oggetto di verifica criteri nel 2025);
 - **Non intersecata con 2025**, implicando che il biennio dell'impegno non è stata rispettata se nuova nel 2024.

II Percentuali di sovrapposizione

Nel corso della procedura, il medesimo appezzamento può comportare più percentuali di scomposizione a seconda di quante e quali intersezioni può o meno presentare con l'altra annualità elaborata. La complessità ovviamente aumenta con l'incrementarsi del numero di appezzamenti intersecati contemporaneamente nella medesima area.

Per riassumere, un appezzamento a domanda nel 2025, a valle della procedura di monitoraggio ECO4, presenta le seguenti componenti in output:

- Area e percentuale avvicendata correttamente con il 2024;
- Area e percentuale avvicendata erroneamente con il 2024;
- Area e percentuale di superficie "nuova" al primo anno di impegno.

Inoltre, un appezzamento a domanda nel 2024, a valle della procedura di monitoraggio ECO4, presenta le seguenti componenti in output:

- Area e percentuale che presenta sovrapposizione con il 2025;
- Area e percentuale di superficie non confermata al secondo anno di impegno se nuova nel 2024.

Osservazione: l'area e la relativa percentuale sono calcolate in base alla geometria grafica dell'appezzamento dichiarato.

III. “Rilassamento” delle percentuali

L'appezzamento sarà soggetto a un “rilassamento” delle percentuali (e convertirà, quindi, il 98% di intersezione al 100%) nel caso in cui si verifichino contemporaneamente, a livello di appezzamento, le seguenti due condizioni:

- Superficie di intersezione pari almeno al 98% della superficie dell'appezzamento analizzato;
- Differenza tra la superficie dell'appezzamento e superficie dell'intersezione non superiore a 1.000 m²

In tutti gli altri casi, le percentuali calcolate rimarranno puntuali.

IV. Inserimento delle colture secondarie

Come stabilito dalla normativa comunitaria, ai fini della verifica del rispetto dell'avvicendamento, vengono considerate anche le colture secondarie se, per le aziende interessate da ECO4 nel biennio 2024-2025, siano rispettate le seguenti condizioni:

- Colture che siano compatibili con ECO4, seminativi e serre;
- Colture in campo per almeno 90 giorni;
- Colture che, indipendentemente dall'anno di campagna, siano in campo per almeno un giorno compreso nel periodo 15 maggio 2024 – 30 novembre 2024 o nel periodo 15 maggio 2025 – 30 novembre 2025.

Pertanto, l'avvicendamento verrà ritenuto soddisfatto nel caso in cui le domande richieste a premio ECO4, nonostante presentino delle colture principali che non rispettano i criteri di avvicendamento (ad esempio, per mono successioni colturali o per ripetizione depauperante), **abbiano una coltura secondaria che è collocata tra la domanda del 2024 e quella del 2025 e la cui presenza comporti il rispetto della rotazione secondo i criteri dell'eco-schema 4 previsti dal regolamento e schematizzati nelle tabelle descritte precedentemente.**

Segue tabella riassuntiva.

Avvicendamento tra domande ECO4 2024-2025	Tipologia coltura secondaria	Esito Avvicendamento ECO4

KO per ripetizione colture (mono successione) non depauperanti	Diversa dalle due in domanda	OK per recupero coltura secondaria
KO per ripetizione depauperante	Coltura non depauperante	
KO per avvicendamento pluriennale dep. e dep.	Miglioratrice/da rinnovo tra le domande (o anche a valle della domanda 2024 per superfici ritirate e mellifere)	

Tabella 6 – Criteri Avvicendamento ECO4 con coltura secondaria

V Ammissibilità al pagamento

La procedura di intersezione grafica monitora che le colture a domanda nel biennio rispettino i criteri di avvicendamento espressi precedentemente; tuttavia, non implica automaticamente l'ammissibilità delle domande al pagamento, che segue le tradizionali procedure dei controlli AMS svolti.

9 Condizionalità rafforzata (BCAA)

Il sistema AMS effettua un monitoraggio continuo delle superfici agricole dichiarate utilizzando dati satellitari Copernicus, ortofoto ad alta risoluzione e altri dati geospaziali. Per ciascun impegno di condizionalità monitorabile, il sistema elabora specifici "marker" che rilevano caratteristiche spettrali e temporali riconducibili a potenziali violazioni degli impegni.

La condizionalità opera come "baseline" per gli interventi volontari attraverso gli "impegni pertinenti di condizionalità", evidenziati per ogni intervento all'interno delle schede descrittive del PSP.

Da ciò ne deriva che ogni segno di infrazione ad uno o più requisiti di condizionalità, rilevato nel corso di qualsiasi tipo di controllo eseguito nel corso di una campagna e quindi anche quelli rilevati nel sistema di controllo AMS, deve essere valutato per le conseguenze che può avere in termini di impegno pertinente per uno o più interventi di aiuto richiesti nella Domanda unificata.

In questo caso, l'infrazione agisce direttamente sul singolo intervento in termini di sanzione di ammissibilità, operando su tutti gli interventi pertinenti dell'azienda sui quali l'infrazione è stata rilevata e incidendo sull'ammissibilità dei pagamenti del singolo intervento.

Con riferimento a questo aspetto gli interventi a superficie che sono assoggettati al rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità sono:

- gli Eco-schemi nell'ambito dei pagamenti degli Aiuti Diretti;
- gli Interventi SRA dello Sviluppo Rurale.

Nel sistema di controllo AMS, i marker che definiscono la violazione del requisito oggetto di controllo nel campo della condizionalità, come già riportato nel precedente paragrafo 4 della presente istruzione operativa, sono i seguenti:

- copertura minima dei suoli (AMS1 e AMS2) (seminativo e colture arboree);
- bruciatura delle stoppie (AMS1);
- rottura prati permanenti (AMS1).

Il marker di bruciatura delle stoppie – riferito alla BCAA 3 – rappresenta un impegno pertinente per l'EcoSchema 4.

Il marker della copertura vegetativa minima – BCAA 6 – rappresenta un impegno pertinente per l'Ecoschema 2, l'Ecoschema 5, SRA01.

9.1 Sistema dei colori - Attribuzione della bandierina sugli interventi

Sono contrassegnati con una **bandierina di colore rosso** gli appezzamenti dichiarati negli eco-schemi e in taluni interventi dello sviluppo rurale, in presenza di verifica negativa degli elementi di controllo monitorati afferenti la condizionalità rafforzata come rappresentato nella tabella seguente:

INTERVENTI	MARKER AMS	OUTPUT
Ecoschema 2 Ecoschema 5 SRA01	Copertura minima dei suoli AMS1 (seminativo) [CMS]	L'esito del controllo può assumere valore: - 1: Positivo (presenza di copertura minima) - 0: Negativo (assenza di copertura minima) - 2: Dubbio (impossibilità di dare un esito conclusivo) - 4: In attesa

EcoSchema 4	Bruciatura delle stoppie AMS1 (*) [BRU]	L'esito del controllo può assumere valore: - 1: Positivo (presenza di bruciatura delle stoppie) - 0: Negativo (assenza di bruciatura delle stoppie) - 2: Dubbio (impossibilità di dare un esito conclusivo) - 4: In attesa
-------------	---	---

(*) L'esito positivo del marker determina l'infrazione e quindi l'impostazione della bandierina rossa .

Pertanto, ai sensi dell'art. 16 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, le superfici contrassegnate con bandierine "rosse" derivanti dai suddetti marker negativi rilevati sugli interventi esposti nella tabella precedente non possono essere oggetto di pagamento e sono oggetto di una apposita comunicazione all'agricoltore con le modalità esposte nei precedenti paragrafi.

9.2 Sistema dei colori – Trattamento dei controlli di condizionalità che non rappresentano impegni pertinenti

Nel presente paragrafo si illustra la modalità di trattazione dei marker correlati agli obblighi di condizionalità che non rappresentino "impegni pertinenti" evidenziati per ogni intervento all'interno delle schede descrittive del PSP.

Sono contrassegnati con una bandierina di colore rosso gli appezzamenti dichiarati dalle aziende all'interno del proprio piano culturale, in presenza di verifica negativa dei marker applicabili alle BCAA oggetto di verifica tramite AMS:

BCAA	Marker – codice e descrizione	Applicabilità	Periodo di controllo
BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti	RPP – rottura dei prati permanenti	Superfici agricole interessate da Prati Permanenti	1° gennaio – 31 dicembre dell'anno di campagna
BCAA 3 – Bruciatura delle stoppie	BRU – bruciatura delle stoppie	Superfici agricole interessate da Seminativi	1° gennaio – 31 dicembre dell'anno di campagna
BCAA 6 – Copertura minima dei suoli	CMS – Copertura minima del suolo	Superfici agricole interessate da Seminativi e da Colture Permanenti	15 settembre anno di campagna – 15 maggio dell'anno successivo
BCAA 9 – Protezione dei prati permanenti sensibili (Natura 2000)	RPP – rottura dei prati permanenti in aree sensibili	Superfici agricole interessate da Prati Permanenti situate all'interno delle zone Natura 2000	1° gennaio – 31 dicembre dell'anno di campagna

In applicazione del regolamento (UE) 2024/1468, l'articolo 5(1b) del DM MASAF n. 289235 del 28/06/2024, stabilisce che "gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni."

La superficie è calcolata considerando la SAU ammissibile complessiva presente nel fascicolo aziendale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda.

Nel rispetto di quanto stabilito dal sopracitato D.M., i marker rilevati saranno trasformati in bandierine rosse solo per le aziende per le quali i controlli di condizionalità siano effettivamente applicabili.

Pertanto, le aziende con SAU dichiarata ≤ 10 ettari sono escluse da tutte le attività di controllo e gestione delle bandierine rosse AMS relative alla condizionalità BCAA (BCAA1, BCAA3, BCAA6, BCAA9). In particolare, dette aziende, non ricevono comunicazioni di avvio procedimento per bandierine rosse e, non sono soggette a richieste di documentazione integrativa, esclusione dal pagamento o applicazione di riduzioni/sanzioni per tali impegni.

Le bandierine rosse saranno codificate con il codice della BCAA per la quale il marker rilevato rappresenti una non conformità.

9.2.1 Comunicazione e attivazione dell'analisi in backoffice.

Per le aziende che non ricadono all'interno delle condizioni di esenzione, e che presentano una o più bandierine rosse, le domande presentate sugli interventi assoggettati alla condizionalità non possono essere oggetto di pagamento.

I beneficiari sono di conseguenza oggetto di una apposita comunicazione con le modalità espone nelle presenti Istruzioni Operative citate.

La documentazione integrativa ammessa è riportata nelle linee guida predisposte per la precedente campagna 2024 di cui all'allegato 5.

10 Gestione del procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio

10.1 Avvio del procedimento

L'ARCEA, quale Organismo Pagatore competente, applicando quanto disposto dall'art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739 per l'anno 2025, ha avviato il procedimento delle attività di controllo con il Sistema del monitoraggio AMS per tutti gli agricoltori richiedenti almeno uno tra gli interventi oggetto di monitoraggio indicati nel paragrafo 4.

10.2 Comunicazione delle risultanze dell'applicazione del sistema di monitoraggio e possibili azioni conseguenti

Al termine delle attività di controllo AMS, la cui procedura per il 2025 è descritta nei precedenti paragrafi, alle superfici sono abbinate delle bandierine che potranno assumere le seguenti colorazioni:

- Verde;

- Rosso.

1° caso: le verifiche sugli interventi soggetti ad AMS nella Domanda Unificata e nelle domande di sviluppo rurale 2014-2022 (di seguito “domande geospaziali”) sono conclusi ed esistono solo bandierine verdi: il produttore riceverà la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo del monitoraggio satellitare, che riporterà per ciascun intervento l'esito AMS relativo a tutti gli appezzamenti richiesti nelle domande geospaziali; non è richiesta alcuna azione da parte del produttore.

2° caso: esiste almeno una bandierina rossa per almeno un intervento: ciclicamente, tutti i produttori con interventi richiesti nelle domande geospaziali che hanno completato il processo di controllo con il sistema AMS, aventi appezzamenti con bandierine rosse, ricevono una comunicazione, nella quale sono specificate le superfici riferite agli appezzamenti per i quali non risultano rispettate le condizioni di ammissibilità pertinenti controllati con il sistema AMS. Gli **eventuali** interventi richiesti nelle domande geospaziali sulle quali, alla data della comunicazione, NON si è concluso il processo di controllo con il sistema AMS, sono esposti separatamente nella comunicazione. Su questi interventi il produttore riceverà una ulteriore comunicazione nel caso il sistema AMS a completamento del processo di controllo rilevi appezzamenti con una bandierina rossa.

In questo caso il produttore può accedere al proprio fascicolo aziendale nella sezione “monitoraggio satellitare” ed effettuare sugli interventi che hanno completato il processo di controllo con il sistema AMS una delle seguenti attività:

- accettare definitivamente l'esito del monitoraggio, per intervento, entro i termini e nelle modalità indicate nella comunicazione individuale ovvero dalla data di pubblicazione dei corrispondenti elenchi delle comunicazioni in favore del CAA mandatario, senza apportare alcuna modifica alla domanda presentata. In tal caso, l'agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, senza l'applicazione di sanzioni. Tale procedura si applica ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2022/1173 che consente, al fine di agevolare la semplificazione amministrativa, di apportare in automatico le correzioni necessarie alla parte della domanda di aiuto interessata dall'inosservanza.

Qualora il beneficiario non concordi con la correzione automatica proposta, può manifestare il proprio disaccordo come previsto dai successivi punti:

- presentare Domanda di modifica di pari superficie, o in riduzione, per ciascun intervento entro 15 giorni di calendario precedenti la data dei pagamenti degli anticipi o dei saldi, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2022/1173. In tal caso l'agricoltore apporta una modifica al piano colturale grafico e alla relativa domanda geospaziale alla luce dell'inosservanza rilevata dall'AMS e può percepire il pagamento, senza l'applicazione di sanzioni;
- contestare l'esito per intervento, presentando istanza di contestazione e riesame entro i termini e nelle modalità indicate nella comunicazione individuale ovvero dalla data di pubblicazione dei corrispondenti elenchi delle comunicazioni in favore del CAA

mandatario, **allegando opportuna documentazione giustificativa** per dimostrare la correttezza della sua dichiarazione iniziale, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8, del Reg. (UE) 2022/1173. In tale caso, il produttore deve accedere al fascicolo aziendale nella sezione “monitoraggio satellitare” e specificare per quale/i appezzamenti è richiesto il riesame, tramite apposito tasto funzionale, allegando con le funzionalità informatiche la scansione della documentazione che ne giustifica la richiesta.

Tale richiesta attiva il supporto specializzato (*Back-office*) che esegue l'istruttoria dell'istanza.

L'Organismo pagatore ARCEA, tramite il back-office, esegue l'istruttoria dell'istanza e, in caso di esito positivo, procede con la correzione della bandierina da rossa a verde senza che il beneficiario debba modificare la domanda geospaziale, dandone apposita comunicazione al produttore ed anche al CAA mandatario.

Qualora il procedimento di riesame si concluda con esito totalmente o parzialmente negativo, l'Organismo pagatore ARCEA calcola l'esito derivante dall'attività di riesame applicando le riduzioni e, se del caso, le sanzioni di cui al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.

Nel caso di accoglimento parziale o totale, l'Organismo pagatore ARCEA aggiorna la superficie ammissibile nel SIPA nei casi di cambiamento di occupazione del suolo senza che il beneficiario debba modificare la domanda geospaziale.

Qualora il procedimento di riesame non si concluda prima del pagamento dell'aiuto, compreso l'anticipo, o si concluda negativamente, l'agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, con l'applicazione di riduzioni e sanzioni di cui al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii, che potranno essere annullate all'esito dell'istruttoria svolta.

Le comunicazioni sono inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato da ciascun beneficiario nel proprio Fascicolo Aziendale.

L'elenco delle comunicazioni non andate a buon fine viene reso disponibile, con valore di notifica, al CAA mandatario. La comunicazione è comunque disponibile nel SIAN nella sezione “consultazione del procedimento amministrativo” delle corrispondenti domande geospaziali.

10.2.1 Attività del Back Office in caso di bandierine rosse derivanti da processo AMS

Nel caso in cui il *back-office* non sia in grado, con le informazioni presenti a sistema, di concludere le proprie attività con un esito certo, può richiedere all'agricoltore documentazione integrativa che permetta di dimostrare la correttezza della sua dichiarazione iniziale, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8, del Reg. (UE) 2022/1173, vale a dire:

- l'invio, attraverso l'applicazione mobile, di cui al successivo paragrafo 7.1.2, di foto georeferenziate per le quali saranno fornite le coordinate geografiche dalle quali eseguire lo scatto e comunque da riprendere secondo le modalità illustrate nelle istruzioni d'uso dell'applicazione stessa;

- l’invio di documentazione probante relativa all’esecuzione delle attività agricole da comprovare. La documentazione integrativa che può essere trasmessa per il riconoscimento della superficie non riscontrata con l’AMS e che deve essere registrata informaticamente utilizzando apposite funzionalità SIAN disponibili al CAA, è riportata in allegato 3.

10.2.2 Trasmissione di documentazione e immagini

Su richiesta del back office, nel caso di contestazione esito, attraverso specifiche funzionalità del SIAN, è possibile trasmettere al back office stesso documentazione amministrativa e/o tecnica e/o immagini georeferenziate. In particolare, è possibile utilizzare documentazione amministrativa/fiscale/contabile delle operazioni colturali/attività agricola svolta o altre prove equivalenti.

La documentazione a supporto della valutazione di ammissibilità della dichiarazione, presentata dall’agricoltore nel corso delle procedure inerenti al monitoraggio, è valutata da istruttori esperti che potranno richiedere ulteriori chiarimenti e approfondimenti, registrando tale necessità con apposite funzionalità del SIAN, che saranno visibili al produttore ed al CAA nell’apposita sezione del fascicolo aziendale.

Qualora per l’approfondimento istruttorio sia stato richiesto l’invio di foto georeferenziate, gli istruttori forniscono altresì l’indicazione dei punti di scatto dai quali eseguire le fotografie. A tal fine è possibile utilizzare l’APP mobile “AgriFoto Monitoraggio” per la realizzazione e l’invio di fotografie georeferenziate, utilizzabili per comprovare la copertura del suolo e l’esecuzione delle attività minime.

Le modalità di utilizzo dell’APP mobile sono disponibili nell’area pubblica del SIAN, all’indirizzo: <https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Appagrifoto>.

10.2.3 Adesione ai risultati constatati

Nella sezione del monitoraggio satellitare del fascicolo aziendale del produttore è disponibile una funzione applicativa che permette al beneficiario di accettare gli esiti del monitoraggio.

L’agricoltore, dopo avere esaminato i risultati dei controlli svolti tramite monitoraggio, può esprimere la volontà di non contestare le inadempienze riscontrate dall’Organismo Pagatore ARCEA.

La dichiarazione, firmata e scansionata, deve essere allegata al fascicolo di domanda a cura del CAA mandatario o a cura dell’agricoltore stesso, qualora questi non abbia conferito mandato.

10.3 Chiusura del procedimento

L’Organismo Pagatore ARCEA informa ciascuno degli agricoltori della conclusione del procedimento di rilevazione con il sistema del monitoraggio.

La comunicazione è inviata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato da ciascuno nel proprio Fascicolo Aziendale e riporta l’elenco delle superfici richieste nella domanda, con evidenza per ciascuna di esse della classificazione effettuata tramite il sistema di “bandierine”.

L'elenco delle comunicazioni non andate a buon fine viene reso disponibile, con valore di notifica, al CAA mandatario. La comunicazione è comunque disponibile nel SIAN nella sezione “consultazione del procedimento amministrativo” della corrispondente domanda geospaziale.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.

Il Dirigente del Settore 2
“Autorizzazione Pagamenti, CAI”
Ing. Giuseppe Arcidiacono

Il Commissario Straordinario
Dott. Giacomo Giovinazzo

11 Allegati

11.1 Allegato 1 - Elementi di controllo monitorati

[Allegato esterno]

11.2 Allegato 2 – Livelli di riconoscimento culturale (AMS2)

MACRO – USO - Codice	MACROUSO – descrizione	FAMIGLIA CULTURALE – Codice	FAMIGLIA CULTURALE	COLTIVAZIO NE CODICE	COLTIVAZIONE
666	Seminativo	7	Cereali	002	Frumento Duro
				71	Altri Cereali
		8	Legumi	004	Soia
				82	Proteiche diverse da Soia
				83	Altre Leguminose
				003	Colza
		9	Altro seminativo	005	Girasole
				019	Riso
				240	Barbabietola
				134	Pomodoro
				95	Seminativo generico
				214	Superfici Agricole Ritirate dalla Produzione
651	Coltivazioni arboree	1	Coltivazioni arboree	420	Olivo
				410	Vite
		3	Agrumi		
		4	Altre Coltivazioni Arboree		
650	Bosco				
638	Pascolo				
557	Serre				
690	Acque				
780	Non Agricolo				

11.3 Allegato 3 – Documentazione Integrativa

EVENTO	AZIONE RICHIESTA IN VIA PRIORITARIA	ALTRE INFORMAZIONI DIGITALI AUSILIARIE AMMESSE	Riferimento normativo
Mantenimento del prato o del pascolo	Invio foto geolocalizzate Che mostrino l'intero appezzamento dichiarato e dimostrino il suo mantenimento in buone condizioni agronomiche ed ambientali con l'utilizzo della pratica di mantenimento indicata in domanda.	Documentazione che comprovi l'esecuzione dell'attività di mantenimento dichiarata con il riferimento alle superfici che ne sono state oggetto. In caso di dichiarazione di sfalcio deve essere presentata anche la documentazione attestante la destinazione dell'erba.	DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m. e i.
BCAA 1-9 – (SRA08 – SRA 10) risposta al marker RPP che indica una violazione della BCAA dovuta alla rottura del prato permanente	Invio foto geolocalizzate Che mostrino la presenza inalterata del prato, se possibile riprese in un momento vicino a quello in cui il marker è stato registrato.	registro di campagna che riporti la successione delle attività agricole sugli appezzamenti contestati dimostrando la mancata rottura. Eventuale descrizione delle attività o degli eventi che possono essere aver generato l'abbassamento dell'attività vegetativa registrato come "rottura"	<u>DM n. 0147385 del 09/03/2023 - Disciplina del regime di condizionalità</u>

EVENTO	AZIONE RICHIESTA IN VIA PRIORITARIA	ALTRE INFORMAZIONI DIGITALI AUSILIARIE AMMESSE	Riferimento normativo
Mantenimento dei terreni a riposo normali dei terreni a riposo ai sensi dell'eco-5.1 e/o mantenimento dei seminativi in generale	Invio foto geolocalizzate Che mostrino l'intero appezzamento dichiarato e dimostrino il suo mantenimento in buone condizioni agronomiche ed ambientali con l'utilizzo della pratica di mantenimento indicata in domanda.	Nel caso in cui sia necessario fornire spiegazioni utili alla miglior comprensione degli eventi è consentito produrre documentazione tipo: fatture dei contoterzisti o dichiarazioni del produttore ma solo in ausilio alle immagini geolocalizzate . Ni casi particolari di riposo ai sensi dell'eco-5.1 che prevedono il divieto di lavorazione – le fotografie (ed eventualmente i documenti) devono dimostrare la mancanza di aratura nel periodo 1° gennaio- 30 giugno	DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m. e i.
Colture specifiche legate alla richiesta di un premio accoppiato	Invio foto geolocalizzate realizzate quando la coltura sia ancora in campo o siano visibili i residui colturali o, per gli impianti arborei (oliveti e agrumeti) immagini che mostrino la presenza delle piante.	Tutta la documentazione a supporto della dimostrazione colturale deve essere facilmente riferibile agli appezzamenti dichiarati, o per mezzo dei riferimenti catastali o per mezzo di mappe che permettano di risalire ai singoli appezzamenti. a. Cartellini delle sementi per quantitativo minimo richiesto per superficie dichiarata b. Fatture di acquisto seme del seme o di vendita del prodotto congruente con superficie dichiarata c. Quaderno di campagna regolarmente vidimato dall'autorità competente (USL, autorità di certificazione biologico, Ense, Regione, etc.) con indicazione delle operazioni colturali effettuate e degli estremi catastali degli appezzamenti o rappresentazione in mappa degli appezzamenti riferiti nel quaderno. d. Fatture contoterzisti che hanno effettuato i lavori con particolare riferimento alla semina ed alla raccolta (o all'attività specifica) con indicazione degli estremi	

EVENTO	AZIONE RICHIESTA IN VIA PRIORITARIA	ALTRE INFORMAZIONI DIGITALI AUSILIARIE AMMESSE	Riferimento normativo
		catastali e/o agli appezzamenti. Riferibili a superfici coerenti con la dichiarazione e. registro dei trattamenti con indicazione degli estremi catastali f. dichiarazioni del produttore o di terze parti che spieghino le motivazioni che hanno provocato il discostarsi del ciclo colturale da quello previsto – utilizzo di pratiche agronomiche particolari – eventi climatici avversi – danni da animali etc. supportati dal resto della documentazione prodotta. (denuncia alla ATC dei danni subiti dai selvatici, delibere comunali attestanti la dichiarazione dello stato di calamità naturale, etc.) g. contratti di coltivazione per bietola e pomodoro ma anche per altre colture se esistenti	
ECO-schemi o attività agricole legate alla dimostrazione di aver adempiuto ad un impegno specifico. ECO 2- ECO 3 – ECO 4 – ECO 5.1 ed ECO 5.2	Invio foto geolocalizzate che dimostrino l’adempimento del requisito richiesto come ad esempio l’inerbimento o la non effettuazione di lavorazioni (per ECO 5.2) o la coltivazione della coltura dichiarata per ECO 3 ed ECO 4 etc. Per le modalità di ripresa e la tempistica delle riprese vedi documento foto geo-tag (allegato xxx)	Nel caso in cui sia necessario fornire spiegazioni utili alla miglior comprensione degli eventi è consentito produrre documentazione tipo: quaderno di campagna, ma solo in ausilio alle immagini geolocalizzate .	

EVENTO	AZIONE RICHIESTA IN VIA PRIORITARIA	ALTRE INFORMAZIONI DIGITALI AUSILIARIE AMMESSE	Riferimento normativo
BCAA 3 - Bruciatura delle stoppie AMS1 [BRU] Che prevede il Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante Il periodo di osservazione è 15 giugno al 30 settembre	Fotografie geotaggate e immagini satellitari: Queste possono essere utilizzate per dimostrare visivamente l'assenza di bruciature delle stoppie nei campi. In particolare, le foto geotaggate devono essere scattate in un periodo immediatamente successivo a quello di rilevazione del marker (nei casi in cui non c'è bruciatura ma residui colturali). Anche le immagini satellitari devono essere successive, o contemporanee, alla data di rilevazione del marker. La cosa migliore sarebbe avere tre foto riferibili: • al momento di interrimento delle stoppie • ad un mese dopo • a tre mesi dopo Le fotografie geotaggate possono anche immortalare il momento in cui è stata eseguita la gestione dei residui colturali, ad esempio l'imballaggio della paglia. Denuncia fatta alle autorità competenti: (Carabinieri forestali o altra autorità di pubblica sicurezza) o una dichiarazione delle stesse autorità che certifichi un evento incendiario indipendente dalla volontà dell'agricoltore, purché presentata entro il 31/12/2024.	Registri agricoli (Quaderno di campagna): che attestino le pratiche agricole eseguite sull'appezzamento contestato nel periodo previsto, come la gestione delle stoppie senza bruciatura, ad esempio tramite interrimento o imballaggio della paglia. Il quaderno di campagna deve essere sempre corredato da documentazione che permetta di stabilire una relazione tra l'identificativo dell'appezzamento riportato nella comunicazione e l'identificativo dell'appezzamento riportato nel quaderno di campagna. Rapporti di controllo : Documenti redatti da tecnici che hanno verificato l'assenza di bruciature di stoppie sul terreno o la gestione alternativa dei residui colturali tipo raccolta e imballaggio o interrimento. Nel caso di lavorazioni, specificare con dettaglio di macchinari posseduti o lavorazioni fatte; specificare, inoltre, la fase vegetativa della coltura al momento delle lavorazioni. Fatture e ricevute: Documenti che provano l'acquisto di attrezzature o servizi per la gestione alternativa delle stoppie, come la loro raccolta o il loro utilizzo come copertura del suolo.	<u>DM n. 0147385 del 09/03/2023 - Disciplina del regime di condizionalità</u>

EVENTO	AZIONE RICHIESTA IN VIA PRIORITARIA	ALTRE INFORMAZIONI DIGITALI AUSILIARIE AMMESSE	Riferimento normativo
	Le denunce non devono essere “generiche” ma è necessario che queste siano riconducibili agli appezzamenti sui quali è stata riscontrata l’infrazione. La denuncia di parte verrà comunque considerata esclusivamente come elemento concorrente all’analisi, e, se quanto visibile nelle immagini è riconducibile ad una bruciatura intenzionale circoscritta all’appezzamento in esame, sarà possibile la conferma della positività del marker. Autorizzazioni per bruciature eccezionali: Se sono state effettuate bruciature per motivi di salute delle piante e/o del terreno, l'agricoltore deve presentare le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti (bollettini fitosanitari/delibere/atti di regioni, comuni, ecc.) e/o la specifica documentazione presentata all’autorità competente, laddove questa è prevista dalle norme emanate dalla stessa autorità. Certificazione di eventuali deroghe di carattere fitosanitario e/o di altro genere emanate dalle autorità stesse. Sarà sufficiente il bollettino fitosanitario emanato dalla competente autorità locale.	Verbal di interventi dei VVF, corredati dall’indicazione geografica della zona interessata da cui si evincano i toponimi, come ad esempio la mappa (tipo Google Earth)	

EVENTO	AZIONE RICHIESTA IN VIA PRIORITARIA	ALTRE INFORMAZIONI DIGITALI AUSILIARIE AMMESSE	Riferimento normativo
BCAA 6 – copertura minima dei suoli Almeno 60 giorni consecutivi nel periodo dal 1° settembre dell’anno di campagna al 15 maggio dell’anno successivo	Fotografie geo-localizzate che mostrino la presenza di copertura vegetale o residui colturali sul terreno durante il periodo di impegno. Le foto e le immagini satellitari devono essere riferite ad un periodo minimo di 60 giorni consecutivi e mostrare l’intero appezzamento. saranno necessarie più immagini riprese in momenti diversi nel corso del periodo (1° settembre dell’anno di campagna al 15 maggio dell’anno successivo) In alternativa un’immagine scattata 60 giorni dopo la raccolta della coltura principale che mostri i residui colturali ancora in campo ed il terreno non lavorato.	Registri agricoli (quaderno di campagna): che attestino le pratiche agricole eseguite, come la semina di cover crops o il mantenimento dei residui colturali, o la permanenza in campo delle colture effettuate (date semina/emergenza e raccolta) nel periodo previsto (dal 15 settembre al 15 maggio dell’anno successivo). Queste informazioni dovranno essere corredate dall’indicazione geografica degli appezzamenti interessati (relazione tra l’identificativo dell’appezzamento riportato sulla comunicazione e l’identificativo dell’appezzamento riportato nel quaderno di campagna). Nel caso in cui le coperture del suolo degli appezzamenti presentino comportamenti anomali è bene che vengano descritte le cause che li hanno generati. Documentai delle autorità sanitarie Locali che obbligano alla lavorazione del terreno per motivi fitosanitari o di prevenzione degli incendi o di altro genere. Anche in questo caso la documentazione attestante l’obbligo dovrà essere riconducibile geograficamente alle zone comprendenti gli appezzamenti per i quali viene contestato il marker CMS.	<u>DM n. 0147385 del 09/03/2023 - Disciplina del regime di condizionalità</u>

11.4 Allegato 4 – Eco4 – Matrice associazione prodotti

[Allegato esterno]